

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Documento sul regime fiscale

Regime fiscale per i dipendenti pubblici

Per comprendere il regime fiscale del Fondo Pensione, occorre considerare distintamente le tre fasi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari :

- quella della contribuzione;
- quella della gestione finanziaria (investimento dei contributi);
- quella delle prestazioni.

a) Contributi

I contributi a carico del dipendente pubblico aderente al Fondo Pensione Perseo ed effettivamente versati al Fondo stesso, sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore entro il limite più basso tra: il doppio della quota di TFR destinata al Fondo; il 12% del reddito complessivo del lavoratore; 5.164,57 euro.

Nel tetto di deducibilità rientrano tutti i contributi, sia quelli versati dal lavoratore che quelli a carico del datore di lavoro, con la sola eccezione delle quote di TFR, nonché i premi eventualmente versati ad altre forme di previdenza complementare (sia collettive che individuali). In presenza di redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e versati a forme pensionistiche complementari, limitatamente a questi ultimi non si considera il limite di deducibilità costituito dal doppio delle quote di Tfr destinate al Fondo.

Qualora il lavoratore versasse quote contributive eccedenti i predetti limiti, la parte eccedente non potrà essere portata in deduzione dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione dall'imposizione fiscale delle quote eventualmente non dedotte. A tal fine l'associato, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, è tenuto a comunicare al Fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.

Il tfr destinato a previdenza complementare è escluso dalla base imponibile Irpef.

b) Gestione finanziaria

I rendimenti finanziari realizzati attraverso la gestione finanziaria del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell' 11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

c) Prestazioni

La pensione complementare è soggetta a tassazione ordinaria per la parte relativa alle quote di Tfr conferite al fondo, ai contributi dedotti e al netto dei rendimenti finanziari realizzati già assoggettati a tassazione e, laddove presenti, delle quote contributive non dedotte in quanto eccedenti i summenzionati limiti di deducibilità.

Le rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 20%.

La prestazione pensionistica erogata sotto forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal Fondo Pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici.

Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano non superiori ad 1/3 del montante maturato dall'associato, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- l'associato ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta al lavoratore associato nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale) a condizione che la prestazione periodica che si otterrebbe convertendo in rendita i 2/3 del montante maturato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale;
- il riscatto avviene a seguito di pensionamento, o per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

d) Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. L'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i summenzionati limiti fiscali percentuali o assoluti.

e) Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti fiscali stabiliti.

Regime fiscale per i dipendenti privati

Per comprendere il regime fiscale del fondo, occorre considerare distintamente le tre fasi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari:

- quella della contribuzione;
- quella della gestione finanziaria (investimento dei contributi);
- quella delle prestazioni.

a) Contributi.

Dal 1° gennaio 2007 i contributi a carico del lavoratore ed effettivamente versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite, oltre ai contributi effettivamente versati dall'aderente, si tiene anche conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nei limiti dell'ammontare dalle stesse eventualmente non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse. In questo caso sulle somme eccedenti l'importo di euro 5.164,57 (e quindi non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il TFR destinato alla forma pensionistica complementare è escluso dalla base imponibile Irpef. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se

antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione l'aderente comunica al Fondo pensione Perseo l'importo che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale. L'aderente di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari non fruisca dell'intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6° al 26° anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio ($5164,57 \times 5 = 25.822,85$ euro) e quanto effettivamente versato, con un massimo di euro 2.582,29 annui.

b) Gestione finanziaria

I rendimenti delle risorse accumulate presso la forma pensionistica complementare sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, così come determinato dall'art. 17, comma 2, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

c) Prestazioni

Fermo restando che al montante delle prestazioni e dei riscatti maturati fino 31 dicembre 2000 e dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006 si applicano i regimi fiscali previgenti, dal 1° gennaio 2007 valgono le seguenti disposizioni:

d) Prestazioni pensionistiche complementari

Il montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007 (sia in forma di capitale che di rendita), è imponibile al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (contributi non dedotti e rendimenti). A tale imponibile si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Pertanto, decorsi trentacinque anni di partecipazione al Fondo (o ad altre forme pensionistiche complementari) l'aliquota della ritenuta sarà del 9 %.

e) Riscatti ed anticipazioni

Le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23%.

Tale principio generale subisce delle eccezioni nelle fattispecie di seguito elencate, in relazione alle quali si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo (o ad altra forma pensionistica complementare):

1. anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
2. riscatto parziale determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
3. riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
4. riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.